

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative alle pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza fra Planesys S.p.A. e Greta Lux S.à r.l. nel contesto degli accordi volti a disciplinare l'operazione di acquisizione da parte di PATRIZIA SE, per il tramite della società interamente controllata Greta Lux S.à r.l., di una partecipazione di minoranza indiretta in Greenthesys S.p.A.

Le Informazioni Essenziali (come infra definite) sono state aggiornate (i) a seguito del perfezionamento dell'Operazione (come infra definita), nonché dell'acquisto da parte di Eagle S.p.A. di ulteriori n. 2.156.153 azioni di Greenthesys S.p.A., rappresentative complessivamente dell'1,389% del capitale sociale della stessa e (ii) tenendo in considerazione che, ad esito del perfezionamento dell'Operazione (come infra definita), alcune previsioni del Contratto hanno cessato di essere efficaci.

Segrate (MI)–Londra, 17 giugno 2024

Ai sensi degli artt. del 122 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**”) e 130 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), Planesys S.p.A. (“**Planesys**”) e Greta Lux S.à r.l. (“**Greta**” e, insieme a Planesys, le “**Parti**”) rendono noto quanto segue.

Premesse

In data 5 aprile 2024, Planesys – socio di maggioranza di Greenthesys S.p.A. (“**GTH**”, l’“**Emittente**” o la “**Società**”), all’epoca titolare di una partecipazione pari all’85,76% del capitale sociale della medesima – e Greta hanno stipulato un contratto di compravendita e investimento (lo “**SPA**”), volto a disciplinare l’ingresso di PATRIZIA SE, *leading partner* per gli investimenti nel mercato immobiliare globale, nella Società mediante – tra l’altro – l’acquisto, attraverso la società interamente controllata Greta, di una partecipazione di minoranza indiretta in GTH (l’“**Operazione**”).

In particolare, lo SPA prevedeva che l’Operazione fosse realizzata in più fasi e, in particolare, che Greta acquistasse da Planesys una partecipazione pari al 27,50% del capitale sociale di GTH (ovverosia il 28,33% del capitale sociale al netto delle n. 4.511.773 azioni proprie, pari al 2,91% circa del capitale sociale di GTH, detenute dalla Società), che sarebbe stata contestualmente conferita in una società di nuova costituzione, partecipata da Planesys e Greta medesima (“**NewCo**”), unitamente alla partecipazione detenuta da Planesys nella Società, pari al 58,26% del capitale sociale di GTH (ovverosia il 60,00% del capitale sociale al netto delle azioni proprie detenute dalla Società).

Il perfezionamento dell’Operazione (il “**Closing**”) era subordinato all’avveramento di talune condizioni sospensive in linea con la prassi, tra cui l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta dalla normativa *golden power* italiana o il decorso dei termini previsti dalla medesima disciplina.

Lo SPA conteneva l’impegno di Planesys e Greta a sottoscrivere, alla data del Closing, un patto parasociale relativo alla *governance* e alla stabilizzazione degli assetti proprietari di NewCo e GTH (il “**Patto Parasociale**”), secondo un modello allegato allo SPA, avente ad oggetto, tra l’altro:

- (i) la nomina degli organi sociali di NewCo e di GTH (fermo restando che Planesys manterrà il diritto di designare la maggioranza del consiglio di amministrazione);
- (ii) le maggioranze applicabili alle delibere del consiglio di amministrazione di NewCo e di GTH e dell'assemblea di NewCo;
- (iii) il regime applicabile al trasferimento delle partecipazioni detenute dalle Parti in NewCo, a seguito della Fusione (come *infra* definita), in GTH (attraverso la previsione di clausole di *lock-up*, diritti di prelazione e di gradimento);
- (iv) i diritti di *exit* delle Parti relativamente al loro investimento in GTH.

In esecuzione del Contratto:

- (i) in data 3 giugno 2024, le Parti hanno costituito NewCo, denominata Eagle S.p.A., che, alla data delle presenti Informazioni Essenziali (come *infra* definite), è partecipata da Planesys e Greta rispettivamente con il 66,47% e il 33,53%;
- (ii) in data 11 giugno 2024, a seguito dell'avveramento delle predette condizioni sospensive:
 - a) si è perfezionato il Closing;
 - b) NewCo ha acquistato da taluni azionisti dell'Emittente, fuori mercato, n. 2.156.153 azioni ordinarie di GTH, rappresentative complessivamente dell'1,389% del capitale sociale dell'Emittente (ovverosia l'1,43% del capitale sociale al netto delle azioni proprie detenute dall'Emittente) (gli "**Ulteriori Acquisti**"); e
 - c) Planesys e Greta hanno sottoscritto il Patto Parasociale.

A seguito del perfezionamento del Closing, nonché degli Ulteriori Acquisti, NewCo è divenuta titolare di una partecipazione pari a n. 135.252.254 azioni, rappresentative dell'87,15% del capitale sociale di GTH e, sommando, le azioni proprie detenute dall'Emittente, tale partecipazione è pari a 139.764.027 azioni, rappresentative del 90,05% del capitale sociale di GTH, superando pertanto la soglia del 90% del capitale sociale di GTH.

In considerazione di quanto sopra, NewCo – avendo dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 2, del Testo Unico della Finanza e dell'art. 50 del Regolamento Emittenti, che non intende procedere al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente – intende adempiere all'obbligo di acquistare dai restanti azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta (l' "**Obbligo di Acquisto**") tutte le azioni ordinarie residue in circolazione nell'ambito dell'apposita procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto.

Lo SPA contiene talune pattuizioni riguardanti GTH e NewCo che possono assumere rilievo ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza (le "**Pattuizioni Rilevanti**"), in relazione alle quali le Parti danno quindi seguito a tutte le formalità pubblicitarie previste dalla predetta disposizione di legge e dalle relative disposizioni regolamentari, fra cui la redazione delle presenti informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti (le "**Informazioni Essenziali**").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Rilevanti

GTH, con sede sociale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, capitale sociale di Euro

80.704.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 10190370154, emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Numero dei diritti di voto oggetto delle Pattuizioni Rilevanti e relativa percentuale rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale

Le Pattuizioni Rilevanti hanno ad oggetto n. 133.096.101 azioni ordinarie di GTH, rappresentative dell'85,758% del capitale sociale di GTH (ovverosia il 90,05% del capitale sociale sommando le azioni proprie detenute dall'Emittente), che, alla data di sottoscrizione del Contratto, erano detenute da Planesys.

A seguito del Closing, la predetta partecipazione è detenuta da NewCo.

3. Soggetti vincolati dalle Pattuizioni Rilevanti e relativo numero e percentuale sul capitale sociale di strumenti finanziari della società oggetto delle Pattuizioni Rilevanti dagli stessi detenuti

Lo SPA (e, con esso, le Pattuizioni Rilevanti) è stato concluso fra:

- (i) Planesys, società di diritto italiano, con sede sociale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, capitale sociale di Euro 15.000.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09698480150, da un lato; e
- (ii) Greta Lux S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo, 8 Rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duche de Luxembourg, iscritta al registro di commercio e delle società del Lussemburgo al n. B284384, dall'altro lato.

Ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, si precisa che:

- (a) alla data delle Informazioni Essenziali, NewCo – partecipata da Planesys e Greta rispettivamente con il 66,47% e il 33,53% – è titolare di n. 135.252.254 azioni ordinarie di GTH, corrispondenti all'87,15% del capitale sociale di GTH;
- (b) NewCo è controllante di diritto di GTH;
- (c) il Patto Parasociale, fermo il diritto di Planesys di nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione di NewCo e di GTH, riconosce a Greta alcune prerogative di *governance*.

4. Tipo e contenuto delle Pattuizioni Rilevanti

Le Pattuizioni Rilevanti sono riconducibili a quelle di cui all'art. 122 del Testo Unico della Finanza e sono qui di seguito sintetizzate.

4.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione di GTH

Ai sensi dello SPA, Planesys si è impegnata a far sì che, alla data del Closing, due degli amministratori della Società, designati dal socio di maggioranza, si dimettessero dalla carica con effetto dalla data del Closing medesima e, conseguentemente, fossero sostituiti alla

stessa data da altrettanti amministratori designati da Greta.

4.2 Manleva in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione di GTH

Ai sensi dello SPA, Greta si è impegnata a consegnare a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di GTH, alla data del Closing, una lettera di manleva in relazione alla carica di amministratore della Società dagli stessi rivestita fino alla data del Closing medesima. In particolare, Greta – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del Codice Civile in nome e per conto di ogni eventuale affiliato (come definito ai sensi dello SPA) a cui dovesse eventualmente cedere la totalità o solo parte della partecipazione detenuta in NewCo, nonché finché la stessa e/o qualsivoglia eventuale affiliato come sopra descritto siano azionisti di GTH – si è impegnata a manlevare ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della Società con riferimento a qualsivoglia richiesta di risarcimento, azione, pretesa, causa o contenzioso (anche ai sensi degli artt. 2393, 2393-*bis*, 2395, 2043, e/o 2497 e ss. del Codice Civile) nei confronti del medesimo, nonché a votare contro qualsiasi proposta di questo tipo, nel caso in cui una richiesta di risarcimento, azione, pretesa, causa o contenzioso venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società.

4.3 Impegni di cooperazione

Ai sensi dello SPA, le Parti si sono impegnate a collaborare, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine del buon esito della procedura di Obbligo di Acquisto e, ricorrendone i presupposti, di *squeeze-out*, ai sensi della normativa applicabile, assumendo specifici impegni a tal riguardo.

4.4 Impegni di c.d. *standstill*

Ai sensi dello SPA, le Parti (i) si sono impegnate a non effettuare – fino al sesto mese successivo all'ultima data di chiusura della procedura di Obbligo di Acquisto e, ricorrendone i presupposti, di *squeeze-out*, ai sensi della normativa applicabile – operazioni aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di GTH che, con qualunque forma effettuate, possano comportare, tra l'altro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sugli strumenti finanziari di GTH, nonché (ii) hanno dichiarato di non aver acquistato alcuna azione GTH (e/o posizioni lunghe aventi le azioni GTH come strumenti finanziari sottostanti) nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione dello SPA. Il summenzionato impegno di astensione si estende non solo alle Parti medesime ma anche alle persone che agiscono di concerto le stesse.

Le Parti hanno assunto reciproci obblighi di indennizzo per eventuali danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi in oggetto.

4.5 Fusione

Ai sensi dello SPA, le Parti hanno convenuto che le stesse faranno in modo (ciascuna nei limiti dei propri diritti e poteri di voto) che i competenti organi sociali di NewCo e della Società approvino la fusione inversa per incorporazione di NewCo nella Società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 ss. del Codice Civile (la "Fusione").

5. **Altre informazioni sulle Pattuizioni Rilevanti**

Ai sensi dell'art. 130, comma 2, lett. *b)-e)*, del Regolamento Emittenti, si precisa che le Pattuizioni Rilevanti non prevedono:

- (i) la costituzione di alcun organo per l'esecuzione delle Pattuizioni Rilevanti stesse;
- (ii) alcuna clausola di rinnovo (automatico o meno) di alcuna delle Pattuizioni Rilevanti o di recesso dalle stesse;
- (iii) clausole penali;
- (iv) l'obbligo di deposito degli strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Rilevanti presso alcun soggetto diverso dal relativo titolare, ossia Planesys, il quale, sino al perfezionamento della vendita delle proprie partecipazioni continuerà a detenerli nel rispetto del regime di dematerializzazione cui tali strumenti sono soggetti.

6. Deposito delle Pattuizioni Rilevanti e pubblicazione delle Informazioni Essenziali

Le Pattuizioni Rilevanti sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, territorialmente competente con riguardo alla sede sociale di GTH e le Informazioni Essenziali sono pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito *internet* di GTH.